



COMUNE DI ESTE

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEI PROGETTISTI (legge n. 633 del 22/04/41 - art. 2575 e segg. C.C.)

PIANO DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE



TITOLO TAVOLA: Regolamento Distretto di Protezione Civile "Padova Sud"

ALLEGATO:

2.m

ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE: Fabrizio Brugin

1° Aggiornamento 16/03/2015

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Roberto Picello

COPIA:

DEL.	DEL.	R.P.	U.T.			
IMP.	IMP.	1	2	3	4	

PIANO APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. n. ____ del ____

Elaborazione dati: Ufficio Lavori Pubblici - Protezione Civile

Elaborazione grafica a cura di: DERMAP s.r.l.
Parco Tecnologico e Scientifico "Friuli Innovazione"
Via J. Linussio, 51 - 33100 - Udine

Referente cartografico: Daniele Gulic

DISTRETTO
DI PROTEZIONE CIVILE
“COLLI EUGANEI SUD”

REGOLAMENTO

10 DICEMBRE 2009

INDICE

INDICE	2
ART. 1 – PREMESSA	3
ART. 2 – COMPOSIZIONE	3
ART. 3 – OBIETTIVI DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE	3
ART. 4 – ORGANI DEL DISTRETTO.....	4
ART. 5 – COMITATO DEI SINDACI.....	4
ART. 6 – COMUNE REFERENTE.....	5
ART. 7 – COMITATO DEI COORDINATORI	6
ART. 8 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI	8
ART. 9 – EMERGENZA E MUTUO SOCCORSO.....	9
ART. 10 – RISORSE PATRIMONIALI	9
A – PATRIMONIO DEI SINGOLI COMUNI	9
B – PATRIMONIO DEL DISTRETTO.....	10
C – INVENTARIO DEL PATRIMONIO	11
D – UTILIZZO RISORSE PATRIMONIALI DEL DISTRETTO	11
ART. 11 – RISORSE FINANZIARIE	11
ART. 12 – RECESSO	12
ART. 13 – ASSICURAZIONE	12
ART. 14 – DURATA DELLA CONVENZIONE.....	12
ART. 15 – SEDE DISTRETTUALE	12

ART. 1 – PREMESSA

1. La L.R. n. 11/01 all'art. 107 comma 1 lettera a) prevede che la Provincia suddivida il proprio territorio in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione alla popolazione;
2. La Giunta Provinciale con deliberazione n. reg. 365 del 29.07.2002 ha individuato i distretti di protezione civile per il perseguimento di alcuni obiettivi (individuazione aree omogenee, accordi intercomunali, gestione dell'emergenza, coordinamento presenza volontariato, omogeneizzazione attività di formazione) stabilendo che i Comuni dovranno concordare forme e modi di collaborazione entro il 31 dicembre 2002;
3. La Giunta Regionale con Deliberazione n. 506 del 18.02.2005 ha individuato i distretti di protezione civile della regione ratificando i distretti già stabiliti dalla Provincia di Padova.
4. La Provincia di Padova con Delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 22/05/2006 ha approvato il "Regolamento delle Attività di Protezione Civile", poi modificato con successiva Delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 24/09/2007.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. Il Distretto di Protezione Civile denominato "**COLLI EUGANEI SUD**" è costituito dai comuni di **Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Torreglia**.
2. Eventuali richieste di adesione al distretto dovranno essere presentate per iscritto e verranno valutate dal Comitato dei Sindaci.

ART. 3 – OBIETTIVI DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Distretto si propone gli scopi di:
 - a) perseguire accordi tra i Comuni all'interno del Distretto per una gestione coordinata delle attività di Protezione Civile: previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;
 - b) favorire lo sviluppo e l'operatività dei gruppi comunali ed associazioni di protezione civile aderenti al Distretto;
 - c) favorire la redazione e l'aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile;
 - d) studiare le problematiche del territorio e pianificare le attività di prevenzione dei rischi in base ai piani comunali di Protezione Civile;
 - e) censire le risorse umane e strumentali disponibili sul territorio che possono essere utili in fase di emergenza;

- f) coordinare le attività formative ed addestrative dei Volontari appartenenti ai vari Gruppi Comunali di Protezione Civile ed eventuali Associazioni a carattere prevalente di protezione civile aderenti al Distretto;
- g) coordinare la presenza del volontariato di Protezione Civile in relazione alla formazione ed alla partecipazione alla colonna mobile provinciale e/o regionale;
- h) promuovere attività ed iniziative volte a diffondere la cultura e la presenza della Protezione Civile sul territorio.

ART. 4 – ORGANI DEL DISTRETTO

- 1. Sono organi del Distretto:
 - a) il Comitato dei Sindaci;
 - b) il Comitato dei Coordinatori;
 - c) l'Assemblea dei Volontari
 - d) il Comune Referente;

ART. 5 – COMITATO DEI SINDACI

- 1. Il Comitato è costituito dai Sindaci dei Comuni o Assessori delegati, ciascuno con uguale quota di rappresentanza.
- 2. Il Comitato elegge ogni 3 anni fra i propri membri il Presidente ed il Vicepresidente.
- 3. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti di volta in volta, a rotazione completa, tra i rappresentanti dei Comuni (Sindaco o Assessore Delegato) aderenti al Distretto.
- 4. Gli eletti dovranno manifestare il proprio consenso o diniego all'elezione.
- 5. L'elezione del Presidente individua nel Comune di appartenenza dello stesso Presidente il Comune che svolge la funzione Amministrativa (**Comune Referente**).
- 6. Il Presidente rappresenta il Distretto di Protezione Civile nei rapporti tra Enti ed è delegato a firmare gli atti che impegnano il Distretto con altri Enti, previa consultazione del Comitato dei Sindaci.
- 7. Il Presidente convoca il Comitato dei Sindaci, definisce l'ordine del giorno, presiede le sedute e sottoscrive gli atti approvati dal Comitato stesso.
- 8. Le convocazioni, qualora non rivestano carattere d'urgenza, avvengono entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
- 9. Il Comitato dei Sindaci si riunisce:
 - a) Ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno;
 - b) Quando lo richieda almeno un membro del Comitato dei Sindaci;
 - c) Quando lo richieda il Comitato dei Coordinatori;

- d) Quando lo richieda la Provincia di Padova;
 - e) In seduta straordinaria per iniziativa del Presidente, ogni qualvolta sussistano giustificati motivi di urgenza.
- 10 Esso è validamente costituito con la presenza della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza di voti.
- 11 In caso di parità di voti, prevale il voto che esprime la volontà del Presidente.
- 12 Compete al Comitato dei Sindaci:
- a) definire gli indirizzi e gli obiettivi del Distretto;
 - b) approvare entro il 30 novembre di ogni anno il piano annuale delle attività proposto dal Comitato dei Coordinatori per l'anno successivo;
 - c) approvare entro il 30 novembre di ogni anno il piano annuale degli acquisti e delle spese di gestione proposto dal Comitato dei Coordinatori per l'anno successivo;
 - d) redigere e approvare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo del Distretto;
 - e) verificare ed approvare entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo del Distretto che certifica i risultati di gestione dell'anno precedente;
 - f) approvare entro il 28 febbraio di ogni anno gli inventari delle risorse umane e materiali dell'anno precedente;
- 13 Svolge funzioni di segretario un dipendente del Comune Referente.
- 14 Le convocazioni e i verbali delle sedute vengono trasmesse alla Provincia ed al Comitato dei Coordinatori entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle sedute.
- 15 Al Comitato dei Sindaci può partecipare, con compiti di raccordo e senza diritto di voto, sia il Presidente della Provincia o un suo delegato sia il Coordinatore Referente del Comitato dei Coordinatori o un suo Membro delegato.

ART. 6 – COMUNE REFERENTE

1. Il Comune Referente svolge la funzione di riferimento amministrativo per il Distretto di Protezione Civile.
2. L'attività verrà svolta con criteri di efficienza ed efficacia compatibilmente con le risorse umane disponibili, nonché con i carichi di lavoro e con le incombenze e priorità istituzionali.
3. E' compito del Comune Referente svolgere funzioni di raccordo tra i Comuni del Distretto stesso e verso le altre amministrazioni, tra cui la Provincia, per tutte le attività che sono proprie del Distretto.
4. Qualora il Comune Referente sia beneficiario di contributi pubblici o privati sarà tenuto a seguire l'intero iter amministrativo ed alla rendicontazione anche se nel frattempo è subentrato come Comune Referente un altro Comune del Distretto.
5. Compete al Comune Referente:
 - a) curare le attività amministrative del Distretto;

- b) gestire i fondi a disposizione del Distretto;
- c) verificare che il Comitato dei Coordinatori espliciti in modo efficace la gestione delle attrezzature e dei mezzi a disposizione del Distretto;
- d) espletare le procedure amministrative per l'acquisto di mezzi e materiali;
- e) raccogliere gli inventari del patrimonio dei singoli Comuni e del Distretto;
- f) individuare gli spazi per le riunioni degli organi del Distretto;
- g) predisporre e trasmettere le convocazioni per le riunioni degli organi del Distretto;
- h) verbalizzare le riunioni del Comitato dei Sindaci;
- i) trasmettere ai componenti del Comitato dei Sindaci e ai componenti del Comitato dei Coordinatori le comunicazioni indirizzate al Distretto;
- j) effettuare gli adempimenti di sua pertinenza conseguenti alle decisioni del Comitato dei Sindaci.

ART. 7 – COMITATO DEI COORDINATORI

1. Il Comitato è costituito dai Coordinatori dei Gruppi Comunali e dai Presidenti di quelle associazioni aderenti al Distretto che, presenti sul territorio e riconosciute dalla Provincia, effettuano per statuto attività prevalente di protezione civile, così come previsto dalla Delibera Regionale N. 2516 del 08.08.2003 e Delibera Consiglio Provinciale n°46 del 24/09/2007, ciascuno con uguale quota di rappresentanza, nonché dal Coordinatore Referente e dal Vice Coordinatore Referente.
2. Il Comitato dei Coordinatori ha i seguenti compiti di indirizzo ed organizzativi:
 - a) collaborare allo studio delle problematiche del territorio relativamente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
 - b) presentare entro il 30 novembre di ogni anno il resoconto annuale delle attività svolte;
 - c) redigere, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale delle attività previste per l'anno successivo, comprendente anche il fondo economico per l'attività ordinaria ed eventuali emergenze, da sottoporre per l'approvazione al Comitato dei Sindaci;
 - d) redigere, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale degli acquisti e delle spese di gestione per l'anno successivo, da sottoporre per l'approvazione al Comitato dei Sindaci;
 - e) concordare entro il 30 settembre di ogni anno l'attività formativa ed addestrativa comune ai Gruppi per l'anno successivo;
 - f) individuare le capacità operative del Distretto relativamente alla colonna mobile provinciale e/o regionale definendo, inoltre, la catena di chiamata per l'attivazione della colonna mobile stessa;
 - g) proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della protezione civile ed alla diffusione della cultura di protezione civile sul territorio;

- h) organizzare la gestione e verificare l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi del Distretto.
3. Il Comitato dei Coordinatori elegge ogni tre anni al proprio interno:
 - a) il Coordinatore Referente;
 - b) il Vice Coordinatore Referente.
 - c) il Segretario
 4. Il Coordinatore Referente e il Vice Coordinatore Referente possono essere rieletti consecutivamente per due volte.
 5. Il Vice Coordinatore Referente sostituisce il Coordinatore Referente in caso di necessità.
 6. Il Coordinatore Referente ed il Vice Coordinatore Referente sono eletti dai Coordinatori e dai Presidenti delle organizzazioni iscritte all'Albo Regionale aderenti al Distretto.
 7. Il Coordinatore Referente e il Vice Coordinatore Referente sono scelti tra i volontari membri delle Organizzazioni di protezione civile, iscritte all'Albo regionale, che hanno aderito al Distretto.
 8. Il ruolo di Coordinatore referente di Distretto non è compatibile con quello di Coordinatore di Gruppo comunale o di Unione di Comuni, di Presidente di Associazione e di Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni.
 9. Qualora risulti eletto Coordinatore Referente di Distretto un Coordinatore di Gruppo comunale o di Unione di Comuni, o un Presidente di Associazione, o un Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni entro 30 giorni dall'elezione egli deve optare per uno dei due incarichi.
 10. Il Presidente della Provincia o suo delegato provvederà alla nomina di un commissario temporaneo nei tempi e nei modi previsti dall'art. 33 del Regolamento delle attività di protezione civile della Provincia nei casi in cui:
 - a) si registri la mancanza di candidati a Coordinatore Referente;
 - b) il Coordinatore Referente si dimetta prima della scadenza naturale del mandato, qualora il Distretto non provveda ad una convocazione delle elezioni entro un mese dalla cessazione del mandato di Coordinatore Referente di Distretto;
 - c) il Coordinatore Referente eletto sia anche Coordinatore di Gruppo comunale o di Unione di Comuni, Presidente di Associazione o Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni e non opti nei tempi previsti per uno dei due incarichi
 11. I compiti del Coordinatore Referente di Distretto sono:
 - a) di raccordo tra i Coordinatori delle organizzazioni aderenti al Distretto e il Comitato dei Sindaci;
 - b) di collegamento con il Presidente di Distretto e con l'ufficio preposto dall'Amministrazione del Comune referente;
 - c) di coordinamento dei volontari, per conto della Provincia, di tutte le attività di volta in volta affidategli inerenti al Distretto;

- d) di promozione e coordinamento, di concerto con i Coordinatori delle organizzazioni del Distretto, delle attività riguardanti il volontariato distrettuale.
12. Il Coordinatore Referente, inoltre, si fa portavoce presso il volontariato del Distretto delle iniziative promosse, o proposte dalla Provincia e rende partecipe quest'ultima delle istanze provenienti dalle Organizzazioni del proprio Distretto.
 13. In situazioni di emergenza funge da riferimento in quanto chiamato a fornire informazioni alla Provincia sull'operatività dei Gruppi e sulla disponibilità degli stessi ad essere eventualmente attivati.
 14. Il Coordinatore Referente del Comitato dei Coordinatori convoca il Comitato, definisce l'ordine del giorno e ne presiede le sedute. Partecipa inoltre al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo e funge da punto di riferimento per le attività dei Volontari organizzate dalla Provincia nel Distretto.
 15. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta a semestre. Può riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del Coordinatore Referente, su proposta di uno dei membri del Comitato, su richiesta della Provincia, su richiesta del Comitato dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto che esprime la volontà del Coordinatore Referente.
 16. Il Segretario verbalizzante è scelto tra i volontari del Distretto e oltre a redigere il verbale delle sedute ne trasmette successivamente copia all'Ufficio Protezione Civile del Comune Referente che ne effettua la trasmissione ai componenti del Comitato dei Sindaci e alla Provincia, entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle sedute. Il segretario verbalizza le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei volontari e trasmette copia del verbale all'Ufficio di Protezione Civile del Comune Referente per la trasmissione agli altri organi.
 17. I verbali del Comitato dei Coordinatori e del Comitato dei Sindaci vengono custoditi in apposito raccoglitore presso la Sede del Distretto.
 18. Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia e al Comitato dei Sindaci che, se opportuno o richiesto, possono partecipare al Comitato con una propria rappresentanza.
 19. Al Comitato dei Coordinatori può partecipare, con compiti di raccordo e senza diritto di voto anche il Presidente del Comitato dei Sindaci o un suo Membro.
 20. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato dei Coordinatori, su richiesta del Coordinatore Referente dei Coordinatori, esperti che di volta in volta si ritengono utili per meglio affrontare i problemi in discussione, nonché Assessore, Dirigenti e Funzionari del Servizio di Protezione Civile della Regione Veneto e della Provincia di Padova.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

1. L'Assemblea dei Volontari è costituita dai componenti dei Gruppi Comunali di Volontari e delle Associazioni aderenti al Distretto e può venire convocata su richiesta del Comitato dei Coordinatori o del Comitato dei Sindaci per raccogliere indicazioni e proposte sulla programmazione delle attività dei volontari del distretto ed informare su ogni iniziativa ed evento che sia necessario o opportuno divulgare.

2. L'assemblea è presieduta dal Coordinatore Referente che ne cura la convocazioni. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per la presentazione del piano annuale delle attività del Distretto, redatto dal Comitato dei Coordinatori e che poi sarà sottoposto al Comitato dei Sindaci per l'approvazione.
3. All'assemblea partecipa il Presidente del Comitato dei Sindaci o un suo Membro.
4. Il segretario verbalizza le sedute dell'Assemblea dei Volontari e trasmette copia del verbale all'Ufficio di Protezione Civile del Comune Referente per la trasmissione agli altri organi del Distretto.

ART. 9 – EMERGENZA E MUTUO SOCCORSO

1. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco del Comune stesso assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso (**C.O.C. – Centro Operativo Comunale**, come previsto dal regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile).
2. Il Sindaco, qualora non intervengano e/o non siano richiesti coordinamenti di livello superiore quali il **C.O.M. (Centro Operativo Misto)** o la Provincia, non potendo far fronte all'emergenza con mezzi propri potrà richiedere l'intervento del Distretto. Qualora attivato il Distretto, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) interessato dall'emergenza sarà integrato dal Coordinatore Referente del Distretto.
3. Il Sindaco del Comune interessato dall'emergenza contestualmente contatta:
 - a) il Presidente del Distretto e il Coordinatore Referente;
 - b) la Provincia per informarla ed aggiornarla sull'evolversi della situazione.
4. Se non già avvisato, il Presidente del Distretto attiva il Coordinatore Referente del Comitato dei Coordinatori per:
 - a) reperire personale disponibile ad intervenire;
 - b) reperire mezzi ed attrezzatura;
 - c) collaborare con il Sindaco del territorio colpito dall'emergenza all'aggiornamento della Provincia sull'evolversi dei fatti;
 - d) collaborare alla gestione dell'emergenza con il Coordinatore del Comune interessato.

ART. 10 – RISORSE PATRIMONIALI

A – PATRIMONIO DEI SINGOLI COMUNI

1. Ogni Comune aderente al Distretto si impegna a mettere a disposizione del Distretto le proprie attrezzature ed i propri mezzi per fronteggiare le emergenze di tale territorio.

2. Fanno parte della dotazione comunale anche i beni, non di valenza distrettuale, assegnati in comodato d'uso dalla Provincia al Comune stesso, i quali possono essere utilizzati da altri Comuni del Distretto, previo nullaosta della Provincia.
3. Le spese relative all'assicurazione, alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni provinciali in comodato, sono a carico del Comune assegnatario.
4. Il suddetto patrimonio può essere utilizzato dagli altri Comuni del Distretto solo quando sia attivata la procedura di emergenza distrettuale. In tal caso l'uso di mezzi ed attrezzatura ad alta complessità operativa prevede la presenza dei Volontari del Comune assegnatario in comodato d'uso o proprietario dei mezzi.

B – PATRIMONIO DEL DISTRETTO

1. Per patrimonio del Distretto si intendono tutti i mezzi e le attrezzature che la Provincia assegna in comodato d'uso ai Comuni del Distretto, per il Distretto stesso.
2. Gli automezzi, i rimorchi e le attrezzature sono di proprietà della Provincia che ne curerà l'inventariazione e l'assegnazione, in comodato d'uso, ai Comuni del Distretto. L'assegnazione avviene su indicazione del Comitato dei Sindaci, sentito il parere del Comitato dei Coordinatori.
3. Sono inoltre patrimonio del distretto i beni che saranno successivamente acquistati con i fondi dei Comuni destinati a favore del Distretto o di altri Enti pubblici e privati o ricevuti in donazione o in comodato d'uso.
4. I beni acquistati dal Distretto sono di proprietà del Comune che svolge le funzioni di Comune Referente durante il periodo di acquisto, che ne curerà l'inventariazione e l'assegnazione, in comodato d'uso, ai Comuni del Distretto. L'assegnazione avviene su indicazione del Comitato dei Sindaci, sentito il parere del Comitato dei Coordinatori.
5. Tali mezzi, attrezzature e materiali sono dislocati presso il magazzino distrettuale o, in mancanza di esso, presso i magazzini dei Comuni del Distretto in base alla loro disponibilità (spazi e gestione da parte del Gruppo Comunale). In caso di emergenza il Gruppo Comunale che ha in assegnazione i materiali sopra citati, si impegna a far pervenire al Comune in emergenza quanto richiesto nel più breve tempo possibile.
6. Le chiavi di accesso al Magazzino Distrettuale sono nella disponibilità di Coordinatore e del Vice Coordinatore Referente del Distretto. L'utilizzo del Magazzino Distrettuale dovrà essere preventivamente comunicato al Coordinatore del Gruppo Comunale in cui insiste il Magazzino Distrettuale.
7. I mezzi, così come le attrezzature, concesse in comodato d'uso dalla Provincia di Padova ai Comuni del Distretto per il Distretto stesso, saranno nella piena disponibilità dei Gruppi Comunali che ne facciano formale richiesta per attività di protezione civile al Coordinatore Referente.
8. Gli oneri di manutenzione ordinaria e gestione delle attrezzature sono a carico del Comune che ne ha la custodia.
9. La manutenzione straordinaria e l'assicurazione è pagata dal Distretto con i fondi dei Comuni destinati al Distretto. I costi della tassa di circolazione sono a

carico del Comune assegnatario solo nel caso in cui non sia iscritto all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile.

10. Il suddetto patrimonio può essere utilizzato dai Comuni del Distretto, qualora sia attivata la procedura di emergenza distrettuale, per attività di addestramento e per manifestazioni organizzate dai Comuni del Distretto.
11. Qualora il Comune in emergenza abbia in custodia mezzi ed attrezzature del Distretto può utilizzarle previa comunicazione al Coordinatore Referente che provvederà ad informare il Presidente del Comitato dei Sindaci. Il Comune in emergenza contestualmente o successivamente provvederà ad inoltrare formale richiesta di utilizzo al Presidente per la successiva autorizzazione.

C – INVENTARIO DEL PATRIMONIO

1. Il Comitato dei Coordinatori predispone la redazione annuale dell'inventario dei mezzi e delle attrezzature destinate all'attività di Protezione Civile del Distretto.

D – UTILIZZO RISORSE PATRIMONIALI DEL DISTRETTO

1. I mezzi e le attrezzature utilizzati da parte dei Comuni devono essere riconsegnati al Comune che ne ha in carico la custodia, in buono stato e con ripristino dei materiali di consumo. Gli eventuali costi per riparazioni e/o altri interventi manutentivi che si rendano necessari dopo l'utilizzo sono a carico del Comune che ne ha fatto uso.
2. In caso di emergenza, per i Comuni che non hanno i mezzi e le attrezzature adeguate, si prevede un procedimento semplificato tramite comunicazione telefonica con successivo invio di richiesta scritta al Presidente del Distretto e/o al Coordinatore Referente alla quale farà seguito successiva autorizzazione.
3. Nelle emergenze, in caso di esigenze simultanee o richieste da parte di più Comuni, la distribuzione dei materiali e mezzi è coordinata dal Coordinatore Referente, sentito il Presidente del Distretto, valutando la situazione generale e le necessità del momento.

ART. 11 – RISORSE FINANZIARIE

1. I criteri di ripartizione delle spese da sostenere per le attività (comprendenti anche il fondo economale per le attività ordinarie ed eventuali emergenze), gli acquisti e l'addestramento sono a carico del Distretto.
2. Ogni Comune del Distretto deve prevedere nel proprio bilancio di previsione i fondi da versare al Comune Referente , quantificati in Euro 1.000 per ogni Comune Aderente con numero di abitanti inferiore a 15.000 e Euro 2.000 per ogni Comune Aderente con numero di abitanti superiore a 15.000, per far fronte:
 - a) agli acquisti di mezzi e attrezzature come approvato dal piano annuale degli acquisti del Comitato dei Sindaci;

- b) alle spese di gestione dei mezzi ed attrezzature distrettuali (assicurazione, spese manutenzione straordinari);
 - c) alla formazione del fondo economale.
3. Le spese di gestione, assicurazione o manutenzione straordinaria dei mezzi ed attrezzature distrettuali sono a carico del Distretto.

ART. 12 – RECESSO

1. In qualsiasi momento i Comuni potranno recedere dalla presente Convenzione.
2. In tale caso l'Amministrazione Comunale recedente non avrà diritto alla restituzione né dei contributi corrisposti per l'acquisto delle attrezzature distrettuali, né di quanto con essi acquistato. Non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Distretto.
3. Il Patrimonio del Distretto in utilizzo al Comune recedente è assegnato dalla Provincia agli altri Comuni del Distretto, sentita la loro disponibilità e su indicazione del Comitato dei Sindaci e del Comitato dei Coordinatori.

ART. 13 – ASSICURAZIONE

1. Come previsto dall' art. 4 della L. 11/8/1991, n. 266 e dall'art. 9 del D.P.R. 08/02/2001 n. 194, le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ad assicurare i Volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. L' assicurazione dei Volontari dei Gruppi Comunali dovrà contenere la clausola di copertura assicurativa per ogni occasione in cui il volontario è attivato e da qualsiasi Ente provenga la richiesta.

ART. 14 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente Convenzione viene fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data della stessa. Alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata di pari periodo.
2. Alla cessazione o in caso di scioglimento, il patrimonio del Distretto di proprietà della Provincia verrà assegnato in comodato ai Comuni del Distretto secondo criteri di necessità dei vari Comuni; il Patrimonio di proprietà del Distretto verrà distribuito in parte uguali tra i Comuni convenzionati.

ART. 15 – SEDE DISTRETTUALE

1. Il Distretto di Protezione Civile “Colli Euganei Sud”, indipendentemente dal Comune Referente, ha la propria Sede in Este, via Principe Amedeo, 71.

2. Presso la Sede è funzionante un ufficio dotato di computer, fax, telefono e apparato radio base.
3. Le chiavi di accesso all' Ufficio Distrettuale sono nella disponibilità del Coordinatore Referente, del Vice Coordinatore Referente e del Presidente del Comitato dei Sindaci.
4. L'utilizzo dovrà essere preventivamente comunicato al Coordinatore del Gruppo Comunale in cui insiste la Sede.